



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 100 del 20/12/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

L'anno 2017, addì venti del mese di Dicembre alle ore 15:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Gianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GIOSI GIANLUCA	P	
2	BASSI JACOPO	P	
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	MOMBELLI PIETRO	P	
5	DI GENNARO VALENTINA	P	
6	ROSSI GIANANTONIO	P	
7	ACERBI ANNA	P	
8	BOTTI MARIA MADDALENA	P	
9	DELLA FRERA WALTER	P	
10	PEDRINI SANTE		AG
11	BASSI MARCELLO		AG
12	SOCCINI DEBORA	P	

N	NOME	P	A
13	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
14	COTI ZELATI EMANUELE	P	
15	GRAMIGNOLI MATTEO	P	
16	ZUCCHI ENRICO		A
17	AGAZZI ANTONIO	P	
18	ZANIBELLI LAURA MARIA		AG
19	BERETTA SIMONE	P	
20	AGAZZI ANDREA FILIPPO	P	
21	FILIPPONI TIZIANO	P	
22	DIMARTINO ANGELO SANDRO MARIA	P	
23	BERGAMI ANDREA		A
24	CATTANEO CARLO ANDREA	P	

Sono presenti gli Assessori:

PILONI MATTEO, BERGAMASCHI FABIO, GALMOZZI ATTILIO, NICHETTI EMANUELA, SALTINI MORENA, GENNUSO MICHELE

Sono nominati scrutatori:

BOTTI MARIA MADDALENA, COTI ZELATI EMANUELE, AGAZZI ANTONIO

Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI,

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge di stabilità 2016, Legge 28.12.2015 n. 208, in particolare, il comma 26 dell'art. 1, che obbliga, in via generale, salvo eccezioni (pre-dissesto o dissesto per gli enti locali), tra cui non rientra il Comune di Crema, a mantenere la pressione fiscale per l'anno 2016, salvo che per la TARI, in misura non superiore a quella determinata nel 2015 e tenuto presente che questi obblighi normativi si sono prorogati anche per gli anni 2017 e 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/01/2017, avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) - determinazione aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2017";

VISTO il combinato disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e del comma 28, dell'art. 1, della citata legge di stabilità 2016, relativo ai vincoli della somma delle aliquote IMU più le aliquote TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun altro tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non è tecnicamente possibile quantificare lo specifico utilizzo per ciascun cittadino, pertanto non è conseguentemente possibile effettuare alcuna ripartizione di costi in base all'effettivo utilizzo individuale del servizio medesimo;

RITENUTO di individuare i costi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, in quelli elencati nella tabella allegato C) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC";

TENUTO CONTO

- che il pagamento sia dell'IMU sia della TASI avviene con bollettini postali centralizzati o modelli F/24;
- che i soggetti passivi effettuano, per l'IMU, per il pagamento dovuto al Comune, versamenti in due rate di pari importo, calcolati sulle aliquote fissate dal Comune per l'immobile per l'anno 2018, dalla presente deliberazione, la prima scadente il 16 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre, restando ferma in ogni caso la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'importo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- che in alternativa il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del MEF alla data del 28 ottobre 2018;
- che i soggetti passivi, per la TASI, adottano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedente punti;

CONSIDERATO che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore dall'1.1.2016 della legge di stabilità 2016, ferme restando le esenzioni di cui all'art. 7 del d.lgs 504/92, anche per l'anno 2018 la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni per l'IMU è la seguente:

- non si applica l'IMU
 - a) all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché adibita ad abitazione principale;
 - e) ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
 - f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - g) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - h) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile ;
 - i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- l'IMU, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'aliquota IMU è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali, e relative pertinenze, a cui specificamente continua, in base alla normativa, ad applicarsi l'imposta;
- la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:
 1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU;
 2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
 3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

RILEVATO che, fermo restando il sopra citato comma 26, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, che vieta l'aumento della pressione fiscale per i tributi locali, salvo che per la TARI, il Consiglio Comunale, ai sensi di legge, può diminuirne le aliquote IMU fino a 0,3 punti rispetto all'aliquota base (0,76 per cento) per tutti gli immobili, salvo che per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per cui la diminuzione può essere di 0,2 punti rispetto all'aliquota base (0,4%), con una

detrazione di euro 200, che può essere elevata fino a concorrenza del valore del tributo dovuto (la stessa detrazione si applica agli alloggi di enti di edilizia residenziale pubblica, con possibilità di analoga elevazione), e salvo nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati per cui l'aliquota può essere ridotta allo 0,4 per cento; che può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, e per una soltanto, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO di determinare le aliquote IMU, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune.

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2018, relativamente all'IMU, la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore dall'1.1.2016 della legge di stabilità 2016, la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni, relativamente alla TASI, anche per l'anno 2018 è la seguente:

- non si applica la TASI
 1. alle unità immobiliari destinate, dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad abitazione principale e alle relative pertinenze (nello stesso numero esente dall'IMU), ad eccezione delle abitazioni principali in immobile classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 2. ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la TASI, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota può essere stabilita dal Comune da zero a 0,25 per cento;
- la base imponibile, essendo la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, è ridotta del 50 per cento:
 1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU, valido anche ai fini TASI;
 2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
 3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

CONSIDERATO, pertanto, che sono esenti dalla TASI, ai sensi del precedente "considerato", rispettivamente, per il possessore, l'immobile adibito ad abitazione principale, suo e del suo nucleo familiare, classificato in una delle categorie catastale da A/2 ad A/7, e per l'utilizzatore non possessore, l'immobile destinato ad abitazione principale di quest'ultimo e del suo nucleo familiare, con le stesse categorie catastali, fermo restando quindi, in quest'ultimo caso, l'assoggettabilità dell'unità immobiliare alla TASI al solo possessore;

RITENUTO di determinare le aliquote TASI, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, tenendo conto dei costi dei servizi indivisibili di cui all'allegato C, alla presente deliberazione;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale, ai fini della TASI, e quindi di esentare dalla stessa, l'unità immobiliare, con relative pertinenze, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale assimilazione riguarda anche gli alloggi sociali così come definiti dalle vigenti disposizioni.

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 22, della legge di stabilità 2016;
- l'art 9-bis del d.l. 28 marzo 2014, n.47;

- il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che fissa al 14 ottobre di ogni anno il termine perentorio per effettuare l'invio telematico della presente deliberazione tramite il Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006;
- il d.lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere espresso dal dirigente dell'Area tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti abbinato al Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18. agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti favorevoli n.14, contrari n.6 (Agazzi Antonio-Beretta-Agazzi Andrea-Filipponi-Dimartino-Cattaneo) espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa , che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l'anno 2018, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nonché le esclusioni, le esenzioni, le agevolazioni, le detrazioni relative alla stessa, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al Comune per il 2018 in un numero massimo di due rate, che devono essere di pari importo, la prima scadente il 16 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre; che comunque resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta IMU complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l'anno 2018, le aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nonché le esclusioni, le esenzioni, le agevolazioni, relative allo stesso, di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato C al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento TASI per il 2018 con le stesse modalità e negli stessi termini del versamento IMU;
6. di demandare al dirigente dell'Area Tributi l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Crema;
8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Gianluca Giossi

Il Segretario Generale
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

AREA 1 SERVIZI FINANZIARI FISCALITÀ LOCALE SOSTEGNO ALLE IMPRESE CONTROLLO
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO
CONSOLIDATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 91 DEL 08/11/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Crema, 23/11/2017

Il Responsabile
Mario Ficarelli / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

AREA 1 SERVIZI FINANZIARI FISCALITÀ LOCALE SOSTEGNO ALLE IMPRESE CONTROLLO
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO
CONSOLIDATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 91 DEL 08/11/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta riguarda un adempimento di carattere amministrativo e non contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale. Si tratta di un atto propedeutico alla sessione di approvazione del Bilancio Preventivo 2018.2010 nel quale troveranno debito riferimento i riflessi finanziari indiretti (parte entrata) riferiti al presente atto.

Crema, 23/11/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 100 del 20/12/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 21/12/2017, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

Crema, 04/01/2018

**IL IL SEGRETARIO GENERALE
VENTURA GIANMARIA / INFOCERT SPA**
(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 il giorno 31/12/2017.

Crema, 04/01/2018

**IL IL SEGRETARIO GENERALE
VENTURA GIANMARIA / INFOCERT SPA**
(Atto sottoscritto digitalmente)

Allegato A

IMU 2018

Aliquote

- **0,96 per cento** per gli immobili non esclusi espressamente dall'IMU, non esenti o per cui non è prevista un'aliquota specifica;
- **0,96 per cento** per le aree edificabili;
- **0,40 per cento** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- **0,76 per cento** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.lgs n. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;
- **0,76 per cento** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2018-2020 come da art.3 del regolamento per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo approvato con delibera di C.C.n.2013/00044 del 20.06.2013, per la durata di 3 anni ;
- **0,46 per cento** per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1 e C3, in cui vengano avviate per la prima volta attività produttive (di qualsiasi tipo) nel triennio 2018-2020, per la durata di 3 anni, alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
- **0,76 per cento** per gli immobili classificati nel gruppo catastale D3, se e fino a quando sono eserciti di fatto come teatri e/o cinema;
- **0,40 per cento** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP;
- **0,72 per cento** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero la riduzione al 75% dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,96 per cento;
- **0,50 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe del Comune, purché non beneficino della riduzione della base imponibile di cui al successivo paragrafo. I soggetti passivi devono presentare l'apposito modello.

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU e non deve beneficiare dell'aliquota ridotta di cui al precedente paragrafo, ultimo punto;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale;

Allegato A

La detrazione è determinata in euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.

Non si applica l'IMU ai sensi della legislazione vigente:

- a) all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- h) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile ;
- i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- j) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispetti Paesi di residenza e iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- k) all'unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso sia concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado si applicano le relative disposizioni.

Sono altresì esenti dall'IMU ai sensi della legislazione vigente:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Allegato A

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. (art. 7, primo comma);

Per la definizione di non commerciale, di cui alla precedente lett. i) si applica il Regolamento del Ministero dell'economia e Finanze approvato con DM 26.6.2014, pubblicato in GU 4 luglio 2014, n. 153.

Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TASI 2018

Aliquote

- a) **0,20 per cento**, per unità immobiliari e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) **0,10 per cento** per le aree edificabili;
- c) **0,10 per cento** per le unità immobiliari e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da terzi. L'imposta è divisa per il 30 per cento a carico dell'utilizzatore e per il 70 per cento dal possessore;
- d) **0,10 per cento** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9, non occupate;
- e) **0,10 per cento** a carico esclusivamente del possessore per la sua quota dovuta pari al 70%, per le unità immobiliari, dalla categoria catastale A/2 alla categoria catastale A/7, destinate dall'utilizzatore, diverso da possessore, ad abitazione principale;
- f) **0,10 per cento** per le unità immobiliari da A/2 ad A/7, non destinate dal possessore o dall'utilizzatore ad abitazione principale. L'imposta è divisa per il 30 per cento a carico del detentore e per il 70 per cento dal possessore;
- g) **0,10 per cento** per i fabbricati in categoria catastale A/10, B e C. Nel caso l'immobile sia dato in locazione, l'imposta è divisa per il 30 per cento a carico del detentore e per il 70 per cento dal titolare del possessore;
- h) **0,10 per cento** per gli immobili D. Nel caso gli immobili siano dati in locazione l'imposta è divisa per il 30 per cento a carico dell'utilizzatore e per il 70 per cento dal possessore;
- i) **0,10 per cento** per gli alloggi, non destinati dall'utilizzatore ad abitazione principale, degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 616/1977;
- j) **0,10 per cento** per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, non destinate dai soci assegnatari ad abitazione principale;
- k) **0,10 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l) **0,25 per cento**, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Vengono esentati dalla TASI:

- i terreni agricoli;
- gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni e integrazioni;

La TASI non si applica altresì:

- alle unità immobiliari destinate, dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad abitazione principale e alle relative pertinenze (nello stesso numero e tipologia esenti dall'IMU);
- all'unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o sia concessa in comodato.
- agli alloggi sociali così come definiti dalle vigenti disposizioni
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adibita ad abitazione principale
- ad una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispetti

Allegato B

Paesi di residenza e iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9

Sono altresì esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Per la definizione di non commerciale, di cui alla precedente lett. i) del precedente periodo, si applica il Regolamento del Ministero dell'economia e Finanze approvato con DM 26.6.2014, pubblicato in GU 4 luglio 2014, n. 153, come per l'IMU.

La base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui al presente periodo, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU, valido anche ai fini TASI.

Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

SERVIZI INDIVISIBILI PER IL CALCOLO DELLA TASI

	tit	mi	pro	peg	spesa	Costo dei servizi comunali riferiti allo stanziamento definitivo 2017 al netto delle entrate
S	1	1	2	101	SEGRETERIA GENERALE	503.359,85
S	1	1	3	701	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO	422.644,72
S	1	1	4	501	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.354.670,48
S	1	1	5	102	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	423.293,88
S	1	1	6	801	UFFICIO TECNICO	956.674,07
S	1	1	11	div	ALTRI SERVIZI GENERALI	3.180.455,24
S	1	3	1	401	POLIZIA LOCALE	2.104.473,33
S	1	4	1	903	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA MATERNA)	484.409,23
S	1	4	2	902	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (ELEMENTARI E MEDIE)	596.709,89
S	1	4	6	902	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.045.593,55
S	1	10	2	503	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	392.225,00
S	1	10	5	801	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.022.500,99
S	1	8	1	104 e 201	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	57.614,16
S	1	9	4	801	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.846,07
S	1	9	5	803	VERDE PARCHI E SERVIZI INERENTI	662.876,63
S	1	12	1	904	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	540.233,32
S	1	12	2	901	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	705.425,00
S	1	12	3	901	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	411.719,46
S	1	12	5	901	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.675.816,27
S	1	12	9	106	CIMITERI	-280.916,02
					TOTALE	17.269.625,12